



COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

Stazione di Soggiorno e Turismo

CITTÀ DELLA MUSICA

ORDINANZA N. 56/2011

IL SINDACO

VISTO il d Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (*parte marittima*) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad oggetto: "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ad oggetto: "*Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto: "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili*";

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*";

VISTA la delibera di G.R.C. n. 3744 del 14.7.2000, con la quale la Regione Campania ha delegato ai Comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTA la deliberazione di G.R.C. n. 1971 dell'11.5.2001, con la quale la Regione Campania ha approvato gli indirizzi operativi per l'esercizio delle suddette funzioni;

VISTA la Circolare n. 120 Serie I Titolo: Demanio Marittimo del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA L'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 maggio 2011;

RILEVATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che il Comune di Ravello, in ottemperanza delle disposizioni normative sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia,

ORDINA

ART. 1)

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La **stagione balneare** è compresa tra il **1° aprile** ed il **30 ottobre** di ogni anno ed il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari, durante il quale è

necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari e con le modalità previste dalle norme vigenti, è fissato dal **15 maggio al 30 settembre**.

Nei restanti periodi è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di preventiva comunicazione al Comune – Ufficio Demanio – e di esposizione all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica riportante la dicitura (*tradotta in francese, inglese e tedesco*) "**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (*stabilimenti, strutture, spiagge libere attrezzate, ecc.*) devono essere, obbligatoriamente, esposte al pubblico agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata dell'anno: la **presente ordinanza**, la vigente **ordinanza** emanata dall'Autorità Marittima per gli stabilimenti e le strutture balneari e l'apposito **tariffario** indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

La fascia di arenile destinata al libero transito da mt 5,00 è ridotta a mt 2,00, fermo restando le superfici e l'ubicazione delle aree per le quali sono state rilasciate le concessioni demaniali.

ART. 2)

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Sulle spiagge del territorio del Comune di Ravello, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **E' VIETATO**:

- Offrire a qualsiasi titolo prestazioni comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici e/o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti;
- occupare, anche provvisoriamente, con ombrelloni, lettini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. e con unità navali, imbarcazioni, pattini, canoe e simili, la fascia di 2 metri dalla battigia che resta destinata esclusivamente al libero transito, fatta esclusione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- lasciare sulle spiagge libere, ed in quelle attrezzate, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sdraio, tende, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate. Qualora venisse rinvenuto il/i materiale/i di cui sopra, si procederà al sequestro dello stesso, oltre ad eventuali sanzioni di cui al successivo art. 4.
Sulle spiagge libere attrezzate, tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi specificatamente delimitati;
- campeggiare o/o accamparsi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso o destinati alla pulizia e al ripascimento della spiaggia;
- praticare qualsiasi gioco (*es.: il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.*) che possa minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, previa autorizzazione del Comune e comunque nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi allestite con attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- durante la stagione balneare condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale, anche

0898536275

3/5

se munito di museruola e tenuto al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani abilitati al soccorso che devono, comunque, essere sempre accompagnati dal conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

- tenere ad alto volume e, comunque, in modo da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD e in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- organizzare manifestazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione/nulla osta del Comune;
- gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale di qualsiasi genere;
- accendere fuochi, preparare braci e carbonelle nonché l'uso di materiale esplosivo o pirotecnico;
- introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- distendere o tinteggiare reti;
- effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;
- usare altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore destinate alla balneazione;
- utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto il divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Sulle spiagge libere del territorio del Comune di Ravello, come per le aree in concessione, il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, mantenendo la distanza minima di *mt 2,75 tra le file orizzontali e mt 2,10 fra ombrelloni della stessa fila.*

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'accesso all'arenile per la balneazione sarà consentito dalle ore 07,00 alle ore 20,00. Per interdire l'accesso dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo sarà installata idonea barriera/cancello in ferro, all'inizio della scala di collegamento tra la suddetta spiaggia e la S.S. 163 Amalfitana. L'apertura e la chiusura del cancello in parola avverranno a cura del Comando di Polizia Locale che disciplinerà, altresì, la consegna delle chiavi ai soggetti titolati o appositamente autorizzati in deroga alla presente ordinanza.

Nel periodo dal 13 al 17 agosto, è interdetto l'accesso alla spiaggia di Castiglione di Ravello, non solo dalla terraferma ma anche da mare, in ciascuno dei cinque giorni, dalle ore 19,00 della sera alle ore 6,00 del mattino seguente.

**ART. 3)
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E
STABILIMENTI BALNEARI**

Le strutture/stabilimenti balneari e i relativi arenili sono aperti:

- a.) per la balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 19:30;
- b.) per spettacoli musicali e/o intrattenimenti danzanti, dalle ore 21:00 alle ore 03:00.

0898586275

4.5

Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di cui al punto sub. b), i concessionari dovranno avanzare all'Ufficio Demanio del Comune apposita richiesta di variazione (*mod. D3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*), a cui seguirà, previa istruttoria, provvedimento di autorizzazione

- Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta, opportunamente differenziati, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio di igiene urbana.
- Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, mantenendo la distanza minima *tra le file orizzontali e fra ombrelloni della stessa fil.* Essi devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – Titolo VIII – (*Materie e prodotti pericolosi e nocivi*) del D.P.R. 27.04 1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni, alzando su apposita asta una bandiera gialla. In tale circostanza "**E' VIETATO**" noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

- I concessionari gestori di strutture balneari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In presenza anche solo sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone e/o le imbarcazioni, deve essere immediatamente fatta segnalazione all'Autorità marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi di carattere permanente.
- Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti balneari non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (*Natale, Pasqua, ecc.*).
- Nel caso di mareggiate, il concessionario provvederà alla rimozione di tutti i rifiuti spiaggiati non appena le condizioni meteomarine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria, dovrà comunque essere effettuato entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dal verificarsi dell'evento meteorologico. Il materiale raccolto dovrà essere conferito, a cura e spese del concessionario, presso siti di discarica autorizzati.
- I titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore

0898586275

5/5

07,30 e successivo alle ore 20,00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

- La separazione fra stabilimenti contigui, arenili liberi e/o in concessione, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.

ART. 4)
DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla **presente ordinanza**, la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza Sindacale. Contestualmente viene sostituito e abrogato ogni precedente provvedimento in materia.

Chiunque violi le norme della **presente ordinanza**, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente ordinanza.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

La **presente ordinanza** sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ravello, sul sito internet www.comune.ravello.sa.it. Sarà trasmessa, inoltre, per la più ampia pubblicità agli Uffici Marittimi competenti per territorio, nonché alle Forze dell'Ordine incaricati dell'esecuzione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 agosto 2011



Il Sindaco
Dr. Paolo Vuilleumier